

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 59/GS del 26 FEB. 2018

Oggetto: Assegnazione appezzamento di terreno (foglio n. 59, particella n. 1701) sito nel fondo "Campione" in agro di Crotona (KR), in favore del sig. Cosentino Antonio, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con L.R. n. 66/2012 viene istituita l'ARSAC;
- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 17/CS del 22/01/2018 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e con deliberazione n. 18/CS del 26/01/2018 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;

- che il terreno identificato catastalmente al foglio n. 59, particella n. 1701 di Crotone (KR) non è stato mai assegnato.

Ritenuto:

- che con istanza del 06/10/2016, il sig. Cosentino Antonio, nato a Cutro (KR) il 04/04/1955 e residente a Crotone, ha chiesto l'acquisto del terreno sito in agro di Crotone in catasto al foglio n. 59, particella n. 1049/parte;
- che con nota n. 4137 del 30/11/2017 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione, in favore del sig. Cosentino Antonio, del terreno identificato catastalmente al foglio n. 59, particella n. 1701 (ex 1049), estesa ha 0.29.90;
- che in data 19/02/2018 il sig. Cosentino Antonio ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 1999;
- che il comune di Crotone ha certificato in data 24/10/2017, che nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 1701 del foglio n. 59, ricade parte in "Zona agricola di Versante E4" e parte in "Zone Agrituristiche";
- che in data 13/11/2017 il comune di Crotone ha attestato che il sig. Cosentino Antonio è persona che dedica direttamente ed abitualmente la propria attività alla lavorazione manuale della terra;
- che in data 19/02/2018 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 12.48.60 e di non essere proprietario né enfiteuta di fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti, essendo il richiedente proprietario di altri terreni;
- che in data 19/02/2018 la sig.ra Liperoti Maria, nata a Cutro (KR) il 26/03/1961 e residente a Crotone, coniuge del sig. Cosentino Antonio, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Codice Civile;
- che in data 19/02/2018 il sig. Cosentino Antonio ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 19/02/2018 il sig. Cosentino Antonio ha dichiarato:
"1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.

